

Legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 191a della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2004²,
decreta:

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è l'istituzione del Tribunale amministrativo federale entro i termini previsti. Essa disciplina le competenze e la collaborazione tra gli organi interessati.

Art. 2 Elezione

¹ L'Assemblea federale elegge i giudici del Tribunale amministrativo federale; assegna al massimo 64 posti a tempo pieno.

² Nomina la direzione provvisoria del Tribunale scegliendone i membri tra i giudici.

Art. 3 Direzione provvisoria del Tribunale

¹ La direzione provvisoria del Tribunale si compone:

- a. del presidente del Tribunale;
- b. del vicepresidente;
- c. di tre altri membri del Tribunale.

² Prende le decisioni necessarie all'istituzione del Tribunale amministrativo federale.

³ Le competono segnatamente:

- a. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
- b. l'assunzione del Segretario generale e del suo supplente, dei cancellieri e del personale scientifico e amministrativo; prende in considerazione innanzitutto i candidati qualificati e idonei provenienti dagli attuali Servizi dei ricorsi e Commissioni di ricorso;

¹ RS 101

² FF 2004 4229

- c. l'assegnazione dei giudici alle camere nell'ambito delle decisioni prese dalla Commissione giudiziaria in merito alla costituzione delle corti;
- d. l'assegnazione dei cancellieri e del restante personale alle corti e alle camere;
- e. l'allestimento del preventivo e del piano finanziario.

Art. 4 Direzione del progetto «Nuovi tribunali federali»

¹ La direzione del progetto «Nuovi tribunali federali», subordinata al Dipartimento federale di giustizia e polizia, adotta tutte le misure di natura pianificatoria, organizzativa e giuridica necessarie all'istituzione del Tribunale amministrativo federale.

² Prepara le decisioni degli organi competenti e decide autonomamente, fino all'insediamento della direzione provvisoria del Tribunale, in merito a questioni amministrative quali l'informatica, la biblioteca, l'archiviazione, la registrazione e la gestione delle pratiche.

Art. 5 Modifica del diritto vigente

Le seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 13 dicembre 2002³ sull'Assemblea federale

Art. 173

5. Disposizione transitoria relativa all'art. 40a (Commissione giudiziaria)

¹ Alla Commissione giudiziaria compete la prima costituzione delle corti del Tribunale amministrativo federale.

² In occasione della costituzione essa tiene adeguatamente conto della competenza dei giudici e delle lingue ufficiali.

2. Legge federale del 21 giugno 2002⁴ sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale

Art. 3a Disposizione transitoria relativa all'art. 2

¹ Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna.

² Al momento dell'entrata in vigore della legge del ...⁵ sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale è autorizzato a integrare il capoverso 1 in tale legge.

³ RS 171.10

⁴ RS 173.72

⁵ RS ...; RU ... (FF 2001 3764)

Art. 6 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino all'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale del ...⁶.

⁶ Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 (FF **2001** 3764)

